ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

Art. 50

Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine

L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili. Sull'astensione, quando e' necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio. Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale. Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Versione in vigore dal 20 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di giornalista
Estremi	Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Titolo	III — Della disciplina degli iscritti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-giornalista/art-50-astensione-o-ricusazione-dei-membri-del-consiglio-dell-ordine

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it